

**CONVENZIONE ACI/Concessionario per la riscossione**  
**Gestione di tutte le formalità legate al fermo amministrativo tramite**  
**collegamento telematico al Sistema Informativo ACI**

**PREMESSE**

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 che, oltre all'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. avente per oggetto le "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503 e s.m.i. avente per oggetto il "Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi";

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli Organi competenti dell'Ente;



Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 25 maggio 2018, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c) e lettera e);

Considerato che il Concessionario per la riscossione, per ottemperare agli obblighi imposti dai richiamati D.M. 503/98 e D.P.R. 602/73 e loro s.m.i., ha fatto istanza per essere abilitato, tramite accesso telematico al Sistema Informativo centrale dell'ACI, all'iscrizione del fermo amministrativo così come regolamentato dalla presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente convenzione,

**TRA**

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, nella persona del Dott. Giorgio Brandi, Direttore del Servizio Gestione PRA ed attualmente Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Comitato Esecutivo dell'Ente,

**E**

COMUNE DI FILADELFIA (di seguito  
denominato Concessionario), Partita IVA 00297790792  
CF 00297790792, PEC TRIBUTI.FILADELFIA@ASPIBPEC.IT  
con sede legale in FILADELFIA (V.V.)  
indirizzo CORSO CASTELMONARDO, 92  
telefono 0968/725554, Riferimenti contabili: Determina  
n. 12 DEL 19/03/2019 Codice IPA / Codice CIG Z3C27A2B7B



(se necessario per l'accettazione delle fatture elettroniche emesse da ACI),

legalmente rappresentato dal Sig. RVSCIO PASQUALE

CF RSC PQL60R10Z404B, nato il 10/10/1960

a MONTGOMERY (U.S.A.) nella sua funzione di

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI che conferma di

essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto, congiuntamente

denominati Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

1. Oggetto della presente Convenzione è l'abilitazione del Concessionario ad accedere al Sistema Informativo centrale dell'ACI per effettuare la trascrizione telematica delle formalità di iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. Finanze n. 503/98 e D.P.R. 602/73 e loro ss.mm.ii.
2. A tale scopo, il Concessionario si avvarrà delle procedure informatizzate predisposte dall'ACI, secondo le modalità indicate al successivo art. 3 ed ai costi indicati nel successivo art. 4.

#### **ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte del Concessionario e terminerà il 31 dicembre 2027. Qualora una delle due Parti non presenti formale disdetta, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima del predetto termine, essa si rinnoverà automaticamente per anni 1 (uno), e così di seguito con rinnovi annuali. La disdetta dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC. Restano salvi gli effetti prodotti dalla precedente convenzione, eventualmente in essere tra l'ACI e il Concessionario, fino alla data della sottoscrizione della presente.



2. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della data dalla quale decorrere il recesso. La comunicazione del recesso dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC.
3. Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente anche nel caso di non accettazione dell'aumento dei costi del servizio disciplinati dal successivo art. 4. In questo caso, entro il 30 novembre, dovrà inviare all'ACI, esclusivamente via PEC all'indirizzo [serviziogestionepra@pec.aci.it](mailto:serviziogestionepra@pec.aci.it), la comunicazione di voler esercitare il diritto di recesso che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento da parte di ACI della predetta comunicazione.
4. Il recesso, esercitato nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi 2) e 3), non dà diritto al rimborso, intero o parziale, del canone annuo previsto dall'art. 4, comma 1).
5. L' ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio, sottoposti a revisione periodica secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, a fornire, in modo continuativo nel tempo, il collegamento con la banca-dati centrale del PRA.
6. Il Concessionario si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 6 della stessa.

### **ARTICOLO 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

1. L'iscrizione del fermo amministrativo potrà avvenire in modalità puntuale o massiva, tramite connessione diretta al sito Intranet dell'A.C.I.
2. Sarà obbligo del Concessionario inoltrare apposita richiesta per il rilascio delle utenze utilizzando il modulo "Richiesta parola chiave di accesso alla gestione presentazione pratiche" fornito da ACI. Tale modulo, compilato e sottoscritto in forma leggibile dal Legale Rappresentante del



Concessionario, dovrà essere inviato all'ACI via PEC all'indirizzo [serviziogestionepra@pec.aci.it](mailto:serviziogestionepra@pec.aci.it)

3. Le procedure che ACI mette a disposizione per la fruibilità del servizio sono utilizzabili nella fascia oraria di apertura degli sportelli telematici che inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, salvo chiusura, per qualsiasi motivo, dell'Ufficio periferico ACI.
4. Le spese e i costi riguardanti il software e gli apparati hardware necessari per l'accesso e la fruizione del servizio sono a completo carico del Concessionario.
5. I requisiti tecnici relativi al software e agli apparati hardware utilizzati dal Concessionario dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di A.C.I. che provvederà a darne tempestiva comunicazione. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche imposte da ACI sono integralmente a carico del Concessionario.
6. Il Concessionario, per collegarsi al sistema informativo dell'ACI, si impegna ad adeguare i propri standard tecnici con quelli del CED dell'ACI.
7. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti del Concessionario.
8. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico del Concessionario.



9. Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.

10. Le modalità di accesso alla banca dati centrale del PRA verranno stabilite, in accordo tra ACI e Concessionario, tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.

#### **ARTICOLO 4. COSTI DEL SERVIZIO.**

1. I costi del servizio ammontano a:

- a. Euro 1.128,594 , oltre IVA a titolo di canone annuo;
- b. Euro 0,171 oltre IVA quale costo di ogni transazione.

2. L'ACI ha facoltà di sottoporre i suddetti costi a revisione annuale secondo le forme e le modalità indicate nel successivo art. 5);

3. Il Concessionario si obbliga a corrispondere i costi indicati nel precedente comma 1), secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 6 della presente Convenzione.

4. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario anche le spese per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione alle quali dovrà provvedere autonomamente. Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.

#### **ARTICOLO 5. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.**

1. L'ACI si riserva la facoltà di modificare i costi di cui all'art. 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT con l'indice dei prezzi al consumo per le



famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente a quello di rilevazione.

2. L'ACI si riserva la facoltà di operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione dei costi indicati nel precedente art. 4, correlate a modifiche dei costi di gestione, interni ed esterni, diretti ed indiretti, attinenti i servizi di cui all'art. 1, e/o dei costi sostenuti per innovazioni e/o modifiche tecnologiche decise da ACI e/o imposte dalla normativa di riferimento.
3. Le variazioni dei costi saranno rese note dall'ACI entro il 30 settembre di ogni anno tramite pubblicazione dei nuovi importi sul sito istituzionale [www.aci.it](http://www.aci.it) ed avranno effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione;
4. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2, comma 3) entro il 30 novembre dell'anno di pubblicazione delle nuove tariffe, la variazione dei costi si intenderà tacitamente approvata dal Concessionario.

#### **ARTICOLO 6. MODALITÀ' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

1. Nel caso in cui la sottoscrizione della presente Convenzione avvenga nel mese di gennaio, il canone sarà addebitato per intero, unitamente alla quantità delle transazioni effettuate dal Concessionario nel corso del suddetto mese, e l'addebito avverrà con l'emissione della fattura di gennaio.
2. Qualora la sottoscrizione della presente Convenzione avvenga successivamente al mese di gennaio, solo per il primo anno di durata della Convenzione e solo per i Concessionari che stipulano per la prima volta un accordo con ACI per la gestione delle formalità riguardanti i fermi amministrativi, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese in cui viene sottoscritta la Convenzione da parte del Concessionario e la fine dell'anno. Il mese in cui viene sottoscritta la Convenzione è computato nei dodicesimi. La fattura emessa da ACI in



riferimento al primo mese di attivazione del servizio comprenderà sia il canone di abbonamento calcolato in dodicesimi, sia la quantità delle transazioni effettuate dal Concessionario nel corso del mese di riferimento.

3. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal C.E.D. dell'A.C.I.
4. La corresponsione del canone annuo da parte del Concessionario è dovuta per intero anche nel caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.
5. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
6. Le fatture emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 60 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT IT8100100503211000000200004 – BNLITRR. Sull'ordine di bonifico dovrà essere indicata la causale del pagamento al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dal Concessionario.
7. Qualora il Concessionario non provveda al saldo delle fatture entro i 60 gg. previsti dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
8. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti del Concessionario, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate.



## **ARTICOLO 7. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.**

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per l'espletamento delle funzioni svolte in qualità di Concessionario della riscossione di tributi.
2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio su di esse. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.
3. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Direttore del Servizio Gestione PRA dell'ACI e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
4. Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI su istanza del Concessionario stesso, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
5. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## **ARTICOLO 8. RISERVA DI PROPRIETA'**

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate nel proprio Sistema Informativo centrale e delle procedure applicative sviluppate per la trascrizione telematica dei provvedimenti indicati all'art. 1.
2. L'ACI ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, gestione, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
3. L'ACI ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.



## ARTICOLO 9. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.
3. Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dal Concessionario. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dal Concessionario.
4. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale e le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio.
5. L'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati, a richiesta, all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
6. La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico del Concessionario; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'ACI in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da-parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.



7. È fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela per danni cagionati all'ACI dall'uso improprio dei codici di accesso e/o dalla mancata protezione della riservatezza dei codici di accesso e/o da qualsiasi altra azione fraudolenta nell'utilizzo del servizio da parte del Concessionario.
8. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può revocare, sospendere, o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dal Concessionario.

#### **ARTICOLO 10. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga sopra richiamato dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 11. SPESE DELLA CONVENZIONE.**

1. Le spese della Convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione, richiesta dal Concessionario, sono a carico del Concessionario stesso.

#### **ARTICOLO 12. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27 APRILE 2016**

Con riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, le Parti concordano quanto segue:

1. Nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai



rimorchi che, in quanto "beni mobili registrati" sono assoggettati a particolari forme di pubblicità secondo le norme del Codice Civile.

2. L'ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi del R.D.L. 436/1927 e consente l'accesso all'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico (Banca dati PRA) a tutte quelle categorie di soggetti per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconosce la sussistenza di un interesse rilevante alla cognizione dei dati ivi contenuti (D. M. 514/1992, art. 22)
3. L'ACI, pertanto, è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
4. Il Concessionario, invece, è Titolare autonomo del trattamento dei dati per tutti i trattamenti di dati personali e identificativi estrapolati dalla Banca dati PRA per le finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali come meglio specificato ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi in materia.
6. In particolare, le Parti si obbligano a non divulgare i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.



7. Il trattamento dei dati personali, eseguito per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

**ARTICOLO 13. REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27 APRILE 2016 -  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

1. La presente Convenzione è conservata nell'archivio informatico del Servizio Gestione PRA dell'ACI;
2. I dati personali indicati nella presente Convenzione e resi noti all'ACI al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio verranno utilizzati da ACI esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione in essere. In particolare, i dati del Rappresentante del Concessionario, firmatario del presente accordo, nonché dei nominativi segnalati ad ACI per ottenere il rilascio delle abilitazioni di accesso al Sistema Informativo ACI saranno mantenuti negli archivi del Servizio Gestione PRA e comunicati all'Ufficio Amministrazione e Bilancio per l'espletamento delle attività di natura amministrativo-contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI Informatica S.p.A. per l'espletamento delle attività tecnico-informatiche necessarie a garantire la corretta fruizione del servizio.
3. I dati saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai 10 (dieci) anni.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. I dati raccolti potranno essere comunicati, se richiesti, alle Autorità giurisdizionali.



**Titolare del trattamento dei dati personali**  è l'ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 - 00185 Roma – RM.  **Responsabile del trattamento automatizzato dei dati personali**  è la Società ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma (RM).  **Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)**  è il dott. Mauro Annibaldi di ACI, Via Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email: m.annibalidpo@aci.it.

Data \_\_\_\_\_

per il Concessionario

per l'A.C.I. – Automobile Club d'Italia

F.to digitalmente

F.to digitalmente

#### **APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli: 2 (decorrenza e durata della Convenzione), 3 (modalità di esecuzione servizio) 4 (costi del servizio), 5 (variazioni delle tariffe) 6 (modalità di fatturazione e pagamento) 7 (divieto di alienazione e cessione dei dati), 8 (Riserva di proprietà) 9 (responsabilità) 10 (modifiche e foro competente) 11 (spese della convenzione) 12 (titolarità trattamento dati personali)

per il Concessionario

F.to digitalmente

